



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00289/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2017, presentato, in data 8 febbraio 2017, dalla A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., Luciano Chillemi, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (F.I.G.C.-L.N.D.), la FIGC-LND-Divisione Calcio a 5, nonché contro la A.S.D. Pescara, per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, pubblicata, completa di motivazioni, con il C.U. n. 063/CSA del 12 gennaio 2017, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in secondo grado dalla A.S.D. Pescara, è stata annullata, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo, la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al C.U. n. 153 del 3 novembre u.s., che, in adesione al reclamo in prima istanza proposto dalla A.S.D. S.S. Lazio C5, aveva inflitto alla società abruzzese la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-6, della gara Lazio C5/Pescara dell'8 ottobre u.s., valevole per la Prima Giornata del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a 5 2016/2017, stante la posizione asseritamente irregolare del calciatore del sodalizio ospite (A.S.D. Pescara) Giovanni Pulvirenti.

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 4 aprile 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma in data 4 aprile 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face